


## SOCIETÀ E FALLIMENTO



CRISI DI IMPRESA | 29 Gennaio 2021

# Le Sezioni Unite sulla sorta del contratto di leasing in caso di fallimento dell'utilizzatore

di La Redazione

La legge n. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore.

*(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 2061/21; depositata il 28 gennaio)*

Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2061/21, depositata il 28 gennaio.

Le Sezioni Unite hanno affermato i principi di diritto secondo cui «la **legge n. 124/2017** (art. 1, commi 136-140) **non ha effetti retroattivi** e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicchè, per i contratti risolti in precedente e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la **distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo**, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-*quater* l. fall., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della l. n. 124/2017».

Inoltre «in base alla disciplina dettata dall'art. 1526 c.c., in caso di **fallimento dell'utilizzatore**, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l. fall., in seno alla quale invocando ai fini del risarcimento del danno l'applicazione dell'eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l'onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa».



||||